

NEWSLETTER N. 19 - EPIDEMIA COVID-19

OGGETTO: D.L. n. 34 del 18 maggio 2020 (DECRETO RILANCIO) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO

Gentile Cliente,

a seguito delle nostre newsletter n. 3, 9 e 10 relative al “Decreto Cura Italia” e “Decreto Liquidità”, con la presente siamo a fornire una scheda di sintesi relativamente ai provvedimenti in materia di lavoro così come approvati con il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), pubblicato sulla G.U. 18 maggio 2020 n. 128 ed entrato in vigore il giorno seguente.

Il Decreto Rilancio è anche intervenuto a modificare alcuni articoli del Decreto Cura Italia (L. 18 del 17 marzo 2020) e Decreto Liquidità, come di seguito riepilogato.

LAVORO AUTONOMO

ARGOMENTO	SINTESI
LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLA GESTIONE INPS	<p>Indennità di Marzo</p> <p>Sono previsti ulteriori 15 giorni dalla entrata in vigore del Decreto di Rilancio (3 giugno 2020) per richiedere l’indennità di Marzo di Euro 600 per i soggetti che non hanno ancora presentato la domanda.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Indennità per il mese di Aprile</p> <p>L’indennità è riconosciuta in automatico dall’Inps ai lavoratori che hanno percepito l’indennità di Marzo, ossia :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ai lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata INPS 2) ai liberi professionisti titolari di partita Iva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla gestione separata INPS 3) ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione speciale Ago (commercianti ed artigiani ecc...) <p>L’indennità è pari ad euro 600.</p> <p>L’indennità è compatibile con l’assegno ordinario di invalidità. Non è compatibile con il reddito di cittadinanza, pensione diretta, altri bonus 600 euro.</p> <p>Ai lavoratori del settore agricolo che hanno previsto l’indennità per il mese di Marzo, viene erogata l’indennità per il mese di aprile per un importo di euro 500.</p>

ARGOMENTO	SINTESI
	<p style="text-align: center;">***</p> <p>Indennità per il mese di Maggio</p> <p>L'indennità viene riconosciuta ai seguenti soggetti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 19 maggio 2020, iscritti alla Gestione separata di cui alla Legge n. 335/1995, con le seguenti caratteristiche: <ol style="list-style-type: none"> a) non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; b) che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019. Il reddito è determinato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi ed i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. Il soggetto deve presentare all'Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei suesposti requisiti. L'Inps comunica all'Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l'autocertificazione per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle Entrate comunica all'Inps l'esito dei riscontri effettuati; 2) ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.), con le seguenti caratteristiche: <ol style="list-style-type: none"> a) iscritti alla Gestione separata di cui alla Legge n. 335/1995; b) non titolari di pensione; c) non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie d) che abbiano cessato il rapporto di collaborazione alla data del 19 maggio 2020; 3) ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali con le seguenti caratteristiche: <ol style="list-style-type: none"> a) hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo tra il 1.1.2019 e il 17.03.2020; b) non titolari di pensione; c) non titolati di alcun rapporto di lavoro dipendente; d) non titolare di Naspi. <p>L'indennità riconosciuta è pari a 1.000 euro.</p>

ARGOMENTO	SINTESI
	<p>L'indennità è compatibile con l'assegno ordinario di invalidità. Non è compatibile con il reddito di cittadinanza, pensione diretta, altri bonus 600 euro.</p> <p>I soggetti (imprenditori, lavoratori autonomi, titolari di reddito agrario) che non rientrano in queste categorie potranno accedere al Contributo Fondo Perduto erogato dall'Agenzia delle Entrate. Lo Studio pubblicherà una circolare apposita sulla tematica, alla quale di rimanda.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Congedo parentale straordinario- Voucher baby sitter</p> <p>Prorogamento del periodo di ulteriori 15 giorni (quindi per un periodo non superiore a 30 giorni).</p> <p>In alternativa, è riconosciuto il voucher baby sitter incrementato ad euro 1.200 da usare per pagare la baby sitter, i servizi educativi e centri estivi fino al 31 luglio 2020. Ai dipendenti socio - sanitari l'indennità è incrementata da 1.000 euro a 2.000.</p>
LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE CASSE PREVIDENZIALI	<p>Indennità di Aprile e Maggio</p> <p>Verrà erogato dalle proprie Casse di previdenza sulla base di un decreto attuativo in attesa di emanazione per le modalità di concessione.</p> <p>L'indennità riconosciuta è pari a 600 euro. È ancora in discussione l'aumento dell'indennità per il mese di Maggio ad euro 1.000.</p> <p>L'indennità è compatibile con l'assegno ordinario di invalidità ed iscrizione ad altre forme pensionistiche.</p> <p>Non è compatibile con il reddito di cittadinanza, pensione diretta, altri bonus 600 euro, contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.</p> <p>Non è più richiesto il requisito di esclusiva iscrizione alla Cassa, pertanto potranno beneficiare dell'indennità anche i soggetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria (Inps, Gestione Separata).</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Bonus "voucher baby sitter": innalzamento dell'importo da 600 euro a 1.200 per sostenere le spese dalle baby sitter, servizi educativi e centri estivi. Da usare entro 31 luglio 2020.</p>
LAVORATORI AUTONOMI DIVERSI DAI PRECEDENTI ISCRITTI ALL'INPS	<p>Indennità di Marzo, Aprile e Maggio</p> <p>Con il Decreto Rilancio è stata riconosciuta l'indennità di 600 euro per il mese di Marzo, Aprile, Maggio anche per i seguenti soggetti:</p>

ARGOMENTO	SINTESI
	<ul style="list-style-type: none"> • venditori porta a porta con un reddito minimo oltre i 5.000 euro nel 2019, iscritti alla gestione separata INPS e titolare di Partita IVA al 23.02.2020; • collaboratori occasionali, iscritti alla gestione separata INPS al 23.02.2020, con accredito di almeno un contributo mensile nel periodo gennaio 2019-23.02.2020, senza contratto in essere al 23.2.2020; • lavoratori dipendenti intermittenti con almeno 30 giornate lavorative dal 1.1.2019 al 31.01.2020; • lavoratori dipendenti stagionali, non del settore turismo, con almeno 30 giornate lavorative dal 1.1.2019 al 31.01.2020; aventi le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> • iscritti esclusivamente all’Inps • che con il Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività/rapporto di lavoro Per il mese di Marzo devono inviare la domanda entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L’indennità non è cumulabile con la pensione, contratto di lavoro subordinato indeterminato diverso dal contratto intermittente.
LAVORATORI AUTONOMI DELLO SPETTACOLO	Per i lavoratori autonomi dello spettacolo, il decreto Rilancio Italia ha previsto l’ampliamento della platea dei beneficiari dell’indennità a tutti coloro che nel 2019 hanno avuto almeno 7 contributi giornalieri (anziché i 30 previsti per l’indennità di marzo) da cui derivi un reddito inferiore a 35.000 euro (anziché 50.000 prevista per il mese di marzo). Il Decreto rilancio ha introdotto, oltre alla seconda rata (aprile), anche una terza rata di pari importo (600 euro) per il mese di maggio. Sul piano procedurale, per i predetti lavoratori, il decreto Legge ha stabilito che il diritto alla seconda e terza dell’indennità sia subordinato alla verifica dell’assenza di un rapporto di lavoro subordinato o di un trattamento pensionistico al 19.05.2020. Sono previsti ulteriori 15 giorni dalla entrata in vigore del Decreto di Rilancio (3 giugno 2020) per richiedere l’indennità di Marzo per i soggetti che non hanno ancora presentato la domanda.
SPORT DILETTANTISTICO	Incremento dei fondi assegnati alle società Sport e Salute Spa, nel limite di 200 milioni di euro per l’anno 2020, grazie al quale è stato previsto: <ol style="list-style-type: none"> 1) il riconoscimento di una indennità per il mese di Marzo, Aprile e Maggio pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Coni, CIP, le società ed associazione sportive dilettantistiche. Indennità non concorre alla formazione del reddito,

ARGOMENTO	SINTESI
	<p>Non è cumulabile con redditi da lavoro e reddito di cittadinanza, reddito di emergenza e le altre indennità previste dal Decreto Cura Italia.</p> <p>2) la possibilità per i lavoratori dipendenti iscritti al fondo pensione professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro di accedere al trattamento di integrazione salariale per un periodo massimo di 9 settimane.</p> <p>3) Sospensione dei canoni degli impianti pubblici al mese di giugno (con obbligo di pagamento in un'unica soluzione entro il 31 luglio o in 4 rate mensili di pari importo a decorrere dalla medesima data);</p> <p>4) Possibilità di chiedere la revisione, il prolungamento della durata o riducendo il canone concessorio per i contratti scadenti entro il 31 luglio 2023;</p> <p>5) Possibilità per le associazioni e società sportive dilettantistiche che occupano impianti privati di ottenere la riduzione del 50% ei canoni scadenti da marzo a luglio 2020</p> <p>6) Possibilità concessa alle associazioni e alle società dilettantistiche di rimborsare gli abbonamenti per l'accesso a palestre, piscine e altri impianti sportivi per il periodo di sospensione dell'attività. Il gestore, in alternativa al rimborso, potrà rilasciare un voucher di pari valore utilizzabile incondizionatamente entro un anno nella stessa struttura. Restano escluse dal rimborso le quote associative versate da soci e tesserati.</p>

LAVORO DIPENDENTE

Vi riportiamo di seguito, altresì, le novità in merito ai lavoratori dipendenti, invitandovi comunque a consultare il vostro consulente del lavoro per approfondimenti in merito.

ARGOMENTO	SINTESI
LAVORATORI DIPENDENTI	<p>Cassa integrazione (Cigo) e Fondo integrazione salariale (FIS)</p> <p>Il D.L. ha modificato l'articolo 19 del Decreto Cura Italia, introducendo la possibilità - per le aziende che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 9 settimane - di fruire di ulteriori:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 5 settimane nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il prossimo 31 agosto; 2. 4 settimane nel periodo tra il 1° settembre 2020 ed il 31 ottobre 2020. <p>Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre a condizione</p>

essi abbiano interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane.

Si ribadisce inoltre che il trattamento di cassa integrazione ordinaria e di FIS è limitato ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020.

La norma dispone inoltre che ai lavoratori beneficiari dell'assegno ordinario, limitatamente alla causale "Covid-19" ed in rapporto al periodo di paga ed alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, spetta l'assegno per il nucleo familiare.

Viene inoltre reintrodotta l'obbligo dell'informazione, consultazione ed esame congiunto con le OO.SS. che devono essere svolti - anche in via telematica - entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

E' introdotto un termine (31 maggio) per la presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 30 aprile 2020. Qualora la domanda sia presentata dopo detto termine, il trattamento di integrazione salariale non potrà essere autorizzato per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

Cassa integrazione in deroga

Il D.L. interviene modificando l'articolo 22 del Decreto Cura Italia, introducendo la possibilità - per le aziende che abbiano interamente autorizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 9 settimane - di fruire di ulteriori:

- 5 settimane nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il prossimo 31 agosto;
- 4 settimane nel periodo tra il 1° settembre 2020 ed il 31 ottobre 2020.

Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre a condizione essi abbiano interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane.

Si ribadisce inoltre che il trattamento di cassa integrazione in deroga è limitato ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020.

Viene inoltre reintrodotta l'obbligo dell'informazione, consultazione ed esame congiunto con le OO.SS. che devono essere svolti - anche in via telematica - entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

	<p>Congedo Parentale speciale previsto per i lavoratori dipendenti privati e pubblici E' stato incrementato di ulteriori 15 giorni (per un totale di 30 giorni) da fruirsì in modo continuativo e frazionato entro il prossimo 31 luglio.</p> <p>In alternativa al congedo parentale speciale, così come previsto dal Decreto Cura Italia, si potrà optare per una sorta di "voucher baby sitter", che è stato incrementato a 1.200 euro. Ai dipendenti socio - sanitari l'indennità è incrementata da 1.000 euro a 2.000.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Smart Working</p> <p>I genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, fino al 31 luglio 2020, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia l'altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (smart working) anche in assenza degli accordi individuali, e nel rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge n. 81/2017, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.</p> <p>La prestazione lavorativa in regime di smart working può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro. Si rammenta infatti che, a differenza del cd. "Telelavoro", in caso di smart working il datore di lavoro non ha l'obbligo di fornire la strumentazione necessaria allo svolgimento della prestazione di lavoro (es. pc, connessione internet, etc.).</p> <p>Fino al 31 luglio, i datori di lavoro dovranno comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica tramite il portale "ClicLavoro" i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, accedendo alla procedura telematica semplificata per il caricamento massivo delle comunicazioni di smart working ai sensi del D.P.C.M del 1 marzo 2020.</p>
<p>PROCEDURE DI LICENZIAMENTO</p>	<p>E' precluso fino al 16 agosto 2020, l'avvio delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.</p>